RIFORMA DELL'OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 37

Cooperazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Gli uffici tecnici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, centrali e periferici, prestano l'opera di assistenza tecnica richiesta dalla OPAFS per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, le migliorie e la manutenzione dei suoi immobili.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Titolo	IV — La gestione finanziaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-dell-opera-di-previdenza-a-favore-del-personale-dell-azienda/art-37-cooperazione-dell-azienda-autonoma-delle-ferrovie-dello-stato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it